

convenuto, in quanto titolare della segreteria “convenzionata” istituita tra il detto Comune e quelli di Viggiano e Muro Lucano; che il Comune di Ruoti, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27.10.2014, chiedeva formalmente, in via generale e preventiva, al segretario comunale di rogare tutti i contratti nei quali l’Ente fosse parte, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; che, in relazione ai contratti rogati dal terzo trimestre 2014 sino al terzo trimestre 2015 l’Ente liquidava i diritti di rogito con distinti provvedimenti del responsabile area amministrativa; che il Responsabile, con provvedimento n. 105 del 14.12.2015, domandava la ripetizione delle somme corrisposte e, con provvedimento n. 112 del 28.12.2015, negava la spettanza dei diritti di rogito al segretario comunale.

Tanto premesso, ritenendo illegittime tali decisioni e sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 10, comma 2 bis, del decreto legge 90/2014,

chiedeva il Tribunale per accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i diritti di rogito e, per l’effetto, domandava di condannare il Comune di Ruoti ad astenersi dal ripetere le somme a tale titolo pagate (euro 6.705,55) nonché a corrispondere le somme già liquidate ma devolute al Comune, pari ad euro 2.778,22, oltre interessi e/o rivalutazione (nella maggior somma), con vittoria di spese e competenze.

Non si costituiva il Comune di Ruoti, in persona del legale rappresentante p.t.;

La causa, previa dichiarazione di contumacia della parte resistente, veniva istruita attraverso l’acquisizione della produzione documentale e, all’odierna udienza, questo giudice, all’esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. La domanda merita accoglimento.

Sul piano normativo la materia è regolata dall’art. 10, comma 2 bis, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone: “*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica*



dirigenziale, e comunque tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”.

Dalla mera interpretazione letterale emerge, inequivocabilmente, che la citata disposizione riconosca i diritti di rogito a tutti i segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale, priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscriva solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento.

Ciò posto, parte ricorrente ha depositato agli atti deliberazione della giunta comunale n. 121 del 27.10.2014; determinazione n. 115 del 20.10.2014, n. 8 del 19.01.2015, n. 32 del 18.04.2015, n. 55 del 16.07.2015 e n. 79 del 9.10.2015; determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n. 105 del 14.12.2015 e n. 112 del 28.12.2015; attestato del Comune di Muro Lucano e del Comune di Viggiano.

La parte resistente non si è costituita in giudizio, malgrado ritualmente evocata, tanto che all'udienza del 7 febbraio 2017 ne veniva dichiarata la contumacia.

Orbene il dato documentale acquisito, comprovante la sussistenza in capo alla parte ricorrente di tutte le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dei diritti di rogito, consente di ritenere provata la pretesa azionata.

Provato l'*an*, in relazione al *quantum* si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. *ex plurimis* Cass. 18378/2009).

Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto



suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).

Nell'odierna controversia la parte convenuta non si è costituita in giudizio e la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree.

Stante quanto sopra, pertanto, va riconosciuto il diritto di [redacted], quale segretario comunale di Fascia "A" operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, a percepire i diritti di rogito nonché il diritto a trattenere le somme già liquidate in suo favore (€ 6.705,55) e, per l'effetto, il Comune di Ruoti va condannato a corrispondere a [redacted] le somme già liquidate ma devolute all'Ente pari ad euro 2.778,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, se dovuti.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P. Q. M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] in ricorso depositato in data 29.03.2016, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di [redacted] segretario comunale di Fascia "A" operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, a percepire i diritti di rogito nonché il diritto a trattenere le somme già liquidate in suo favore (€ 6.705,55);
2. condanna il Comune di Ruoti, in persona del sindaco *pro tempore*, a corrispondere a [redacted] le somme già liquidate ma devolute all'Ente pari ad euro 2.778,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, se dovuti;



3. condanna il Comune di Ruoti, in persona del sindaco *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.700,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.

Potenza li 20 aprile 2017.

Il Giudice del Lavoro
Rosalba De Bonis

